



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Prot. n. 11692

Ordinanza n. 97/2019

Oggetto: Regolamentazione della viabilità nelle strade in prossimità del campo sportivo "G. Tamburrini" in occasione delle manifestazioni sportive.

IL SINDACO

Premesso che con il recente adeguamento dello stadio "G. Tamburrini" di Pianarelle si disputeranno, ivi, delle partite di calcio di serie "D" che comporteranno una certa affluenza di veicoli, sia della tifoseria locale che di quella ospite;

Tenuto conto della planimetria del progetto relativo ai lavori di adeguamento che prevede la disposizione sulle strade pubbliche limitrofe al campo sportivo delle zone di parcheggio, disposte separatamente, per motivi di sicurezza, per la tifoseria locale ed ospite;

Ritenuto necessario regolamentare, quindi, per la salvaguardia della pubblica incolumità, la circolazione e la sosta dei veicoli nelle zone limitrofe allo stadio durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive, garantendo in sicurezza sia l'afflusso che il deflusso veicolare;

Prese in considerazione, altresì, le varie criticità riscontrate e rappresentate dal Servizio di vigilanza nel primo incontro di calcio già disputato nel campo suddetto nella scorsa stagione calcistica e ravvisata la necessità di integrare la segnaletica già apposta nelle vie limitrofe per ovviare a tale problematiche;

Vista, quindi, la precedente ordinanza n. 51/2019 del 26/4/2019 con la quale si è disposta la regolamentazione della viabilità nelle strade in prossimità del campo sportivo "G. Tamburrini" in occasione delle partite di calcio di serie "D";

Visto l'articolo 6, 4° comma del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;

Richiamato il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.;

O R D I N A

è fatto **DIVIETO DI TRANSITO** veicolare temporaneo in occasione delle partite di calcio di serie "D" che si disputeranno nel campo sportivo "G. Tamburrini", dalle ore 13.00 fino alle ore 18.00 e, comunque, fino al termine della manifestazione sportiva e al suo deflusso, nei seguenti tratti di strada:

1. in C.da Pianarelle, dall'intersezione con C.da Morrecine/C.da San Giuseppe all'intersezione con C.da San Giuseppe/Via Mascagni, fatta eccezione per i veicoli:
 - 1.1.1. della tifoseria ospite che potranno accedere dalla sola C.da Morrecine e sostare su un lato della strada, come da relativa segnaletica verticale;
 - 1.1.2. della tifoseria locale che potranno accedere, da monti, dalla Via Mascagni e dalla C.da San Giuseppe, sostando sul lato destro come da segnaletica verticale;
 - 1.1.3. degli autorizzati (giornalisti di testata, medici di squadra, ecc...) sulla traversa che conduce al civico 8;
2. in Via Mascagni, dall'intersezione C.da Pianarelle /C.da San Giuseppe alle intersezioni con la Via Spontini e la Via Rossini, fatta eccezione per i veicoli della tifoseria locale che potranno sostare sui due lati della strada come da relativa segnaletica verticale.

E' fatto, altresì, **DIVIETO DI SOSTA** temporaneo, per motivi di sicurezza, sullo slargo laterale al campo sportivo in occasione delle partite di calcio di serie "D" che si disputeranno nel campo sportivo "G. Tamburrini", dalle ore 12.00 fino alle ore 18.00 e, comunque, fino al termine della manifestazione sportiva e al suo deflusso, eccetto i veicoli autorizzati (giornalisti di testata, medici di squadra, ecc..)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

E' in facoltà degli addetti alla vigilanza posticipare o anticipare, per i tempi necessari, i previsti divieto di transito nelle vie suindicate in occasione delle manifestazione sportive in considerazione della contingente situazione del traffico, nonché ridurre le zone di sosta interdette al transito qualora non necessarie per poca affluenza veicolare.

I mezzi di soccorso, di emergenza e quelli delle forze dell'ordine in servizio, i mezzi attinenti alla manifestazione nonché i residenti della zona, sono esentati da tali disposizioni.

Tali divieti saranno indicati da apposita segnaletica mobile, unitamente alla relativa segnaletica verticale.

Il presente provvedimento annulla l'ordinanza n. 51/2019 del 26/4/2019 di prot. n. 5627, in quanto riformata con varie integrazioni.

AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° comma del D.Lgs 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada);
- ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla civica residenza, 5 settembre 2019



Il Sindaco
Michele Onofri